



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Linalisa Cavallino

Vincenzo Picaro

Cristina Amato

Arturo Pizzella

Raffaella Maria Gigantesco

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

compensi
dell'avvocato per
prestazioni
giudiziali civili
Ad. 05/02/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13942/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso da sé medesimo e dagli avvocati ██████████

- ricorrente -

contro

██████████ nella qualità di erede universale di ██████████
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1753/2022 depositata il 15/03/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Cristina Amato.

FATTI DI CAUSA

1. L'avvocato ██████████ conveniva in giudizio ██████████
██████████ dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di aver difeso il fratello ██████████ ██████████ in sedici procedimenti civili instaurati dal



convenuto e conclusi con transazione e di non avere ricevuto il corrispettivo. Chiedeva, quindi, la condanna di [REDACTED] quale coobbligato in solido con il fratello [REDACTED] ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 27.11.1933 vigente *ratione temporis*, al pagamento del corrispettivo a lui spettante, stante la definizione transattiva di tutti i giudizi intercorsi tra [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] si opponeva alla domanda, che il Tribunale di Roma rigettava, ritenendo insufficienti gli elementi probatori a sostegno dell'esistenza della transazione, quale presupposto necessario per il diritto al compenso ex art. 68 L.P.

La sentenza veniva impugnata da [REDACTED] innanzi alla Corte d'Appello di Roma e nel giudizio di appello si costituiva [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di erede universale di [REDACTED]

Con sentenza n. 1753/2022 la Corte d'appello rigettava il gravame, rilevando:

- l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante non aveva impugnato un capo fondamentale della sentenza, relativo alla necessità dell'esistenza di un formale negozio di transazione quale presupposto per la maturazione del compenso ex art. 68 L.P.;

- l'infondatezza del gravame nel merito, atteso che mancava la prova di un contratto di transazione e le istanze istruttorie prodotte si rivelavano irrilevanti ai fini del decidere, atteso che lo stesso appellante deduceva che i giudizi erano stati abbandonati dalle parti.

2. La sentenza è stata impugnata per la cassazione da [REDACTED] [REDACTED] con ricorso affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso [REDACTED]

In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.



All'esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che i motivi di ricorso sono inammissibili nella parte in cui censurano la sentenza impugnata con riferimento al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendo l'ipotesi della c.d. «doppia conforme» prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. vigente *ratione temporis*. Al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando la loro diversità (*ex plurimis*: Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 2022; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).

2. Tanto precisato, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), la violazione dell'articolo 100 c.p.c. anche in relazione all'art. 68 L.P. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), la manifesta non verità della premessa di cui alla declaratoria di inammissibilità dell'appello e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che nel caso di specie la Corte d'Appello ha dichiarato - a sostegno dell'inammissibilità del gravame - che l'appellante non aveva proceduto a impugnare il capo della sentenza di primo grado che evidenziava la necessità dell'esistenza di un formale negozio di transazione per il diritto al compenso, ex art. 68 L.P. La sentenza della Corte d'Appello risulta contraddittoria e illogica, atteso che, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, lo ha ritenuto infondato, dando rilievo al fatto che le istanze istruttorie sarebbero state dirette a



comprovare l'abbandono dei giudizi, ma inidonee a dimostrare l'accordo transattivo. Nel fare ciò, avrebbe disatteso il principio stabilito nella sentenza n. 14193 del 2010 della Suprema Corte, a mente del quale non sarebbe necessaria la forma scritta della transazione, *ad probationem* ovvero *ad substantiam*, potendo il professionista dare prova dell'accordo transattivo anche con mezzi diversi dallo scritto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

E' inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta *ad abundantiam*, e pertanto non costituente una *ratio decidendi* della medesima. Un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (*ex multis*: Cass., Sez. 2, n. 36299 del 2023; Cass., Sez. 1, n. 18429 del 08/06/2022; Cass., Sez. 2, n. 9152 del 02/04/2019; Cass., Sez. 1, n. 8755 del 2018).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, pur avendo rilevato che il gravame era inammissibile ex art. 342 c.p.c. -non avendo, a suo dire, l'appellante «minimamente aggredito» la pronuncia di primo grado-, di seguito ha deciso nel merito; cioè, ha esaminato le ragioni di impugnazione nel loro contenuto, ne ha dichiarato l'infondatezza e, quindi, ha rigettato l'appello nel merito, anche in dispositivo, senza che la rilevata inammissibilità abbia influito sulla decisione, così privando di interesse l'impugnazione sul punto.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), degli articoli 68 L.P., 2697 c.c., 1965 e 1967 c.c., 228 e 229 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).



Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello, avendo rigettato il gravame con motivazione inesistente o meramente apparente, sia incorsa nella violazione dell'art. 132 c.p.c. Non avrebbe illustrato neppure sinteticamente le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni del Tribunale, ma si sarebbe limitata a un mero e generico richiamo alla sentenza. La Corte, inoltre, nell'ignorare i documenti a dimostrazione dell'intervenuta transazione, avrebbe violato l'art. 68 legge professionale, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 14193 del 12/06/2010), l'accordo transattivo poteva essere provato anche solo con l'abbandono o la rinuncia al giudizio. Avrebbe così violato anche gli artt. 1965, 1967 c.c., per non aver ritenuto l'accordo transattivo un fatto piuttosto che un atto, e gli articoli 115 e 116 c.p.c. per non aver considerato gli atti e i documenti di causa a prova della intervenuta transazione. Sarebbe, infine, incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver esaminato la confessione giudiziale e stragiudiziale dei fratelli ██████████

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 68 L.F., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1965 e 1967 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 210 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel disattendere le istanze istruttorie articolate nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c., avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 68 L.P., nella parte in cui prevede che l'accordo transattivo ha valenza di presupposto di fatto e che la prova di tale fatto può essere raggiunta con l'abbandono del giudizio patrocinato o con l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio. Avrebbe, altresì, violato gli artt. 1965 e 1967 c.c. in quanto non ha riconosciuto la rilevanza, come fatto, dell'accordo transattivo



intervenuto tra i fratelli. Avrebbe, inoltre, violato e falsamente applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto esplorative e irrilevanti le istanze istruttorie.

5. Il secondo motivo merita accoglimento nei termini di seguito esposti, in quanto la Corte d'appello è incorsa nella falsa applicazione dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 lamentata.

L'art. 68 L.P. dispone che, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. La norma mira a garantire l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza e a evitare che le parti processuali si sottraggano al pagamento, ricorrendo alla transazione (Corte cost. n. 132 del 15/05/1974; Cass., Sez. 6 - 2, n. 3052 del 09/02/2021); finalità che verrebbe elusa se detta solidarietà potesse essere posta nel nulla su semplice accordo delle parti in causa, senza l'adesione dei difensori.

La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede, pertanto, la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che - proprio per effetto dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass., Sez. 6-3, n. 21209 del 20/10/2015); il che si verifica anche quando le parti abbiano previsto l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo, sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua a essere solo il cliente); ovvero si verifica quando i difensori, intervenendo nella transazione, non abbiano



liberato il cliente dalla relativa obbligazione e accettato che nei loro confronti, a tale titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso.

In sostanza, l'obbligo solidale di pagamento del compenso a carico di tutte le parti non scaturisce solo dal perfezionamento di una transazione in senso tecnico, ma anche da accordi, inclusi l'abbandono della causa e la rinuncia agli atti ritualmente accettata, che determinino l'estinzione della causa senza che il giudice abbia pronunciato sulle spese (*ex multis*, Cass., Sez. 2, n. 25271 del 20/09/2024; Cass., Sez. 2, n. 184 del 08/01/2018; Cass., Sez. 2, n. 13047 del 05/06/2009; Cass., Sez. 3, n. 13135 del 01/06/2006).

Ciò comporta che non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono, cfr., altresì, Cass., Sez. 2, n. 31618 del 04/12/2025; Cass., Sez. 2, n. 20266 del 14/07/2023), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 L.P. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Nella specie, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, laddove ha dedotto l'inesistenza di un accordo transattivo rilevante ai sensi dell'art. 68 L.P. dall'allegazione in ordine all'abbandono dei giudizi, senza considerare che anche l'abbandono dei giudizi comportava che fosse sottratto al giudice il potere di pronunciarsi sugli oneri di spesa del giudizio.

6.L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo, in quanto anche le istanze istruttorie dovranno essere



nuovamente esaminate dal giudice del rinvio alla luce dei principi enunciati.

7. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto.

La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e il secondo motivo per il resto, assorbito il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.

La Presidente

Linalisa Cavallino

